

Quesito: Verifiche impianti elettrici – redazione del DUVRI :

Buongiorno, avremmo alcuni quesiti come amministratori di due immobili in cui non ci sono dipendenti del condominio, ma numerosi appalti e contratti. In uno dei due complessi è presente anche una scuola privata di formazione professionale e un'azienda privata:

- a livello elettrico, quali verifiche periodiche sono obbligatorie?
- occorre redigere il DUVRI?

Grazie per le cortesi risposte

Di seguito la risposta del nostro esperto riguardo alla verifica dell'impianto elettrico (SEUCER)

In merito alla domanda relativa all'impianto elettrico direi che in quanto amministratore, anche se non c'è dipendente alle dirette dipendenze del condominio, ha l'obbligo di far verificare periodicamente l'efficienza dell'impianto di messa a terra (oltre la documentazione, verificando la presenza della Dichiarazione di conformità, del progetto con relativi schemi elettrici, planimetrie).

Ovviamente non esiste l'obbligo che a farlo sia un Organismo di tipo A (quale la Seucer), ma, in caso di esito positivo della verifica, questo ha un valore molto elevato in caso d'incidente di qualsiasi natura.

Per quanto riguarda l'argomento DUVRI lascio la parola al collega.

Cordiali saluti

Di seguito la risposta del nostro esperto riguardo la redazione del DUVRI:

(BUREAU OF SECURITY)

Tralascio quanto inerente gli impianti elettrici per i quali avrete certamente ricevuto risposta dal mio collega.

In merito al Duvri: nel momento in cui il Condominio da in appalto dei lavori si configura certamente come il Committente. Secondo l'art. 26 del D.Lgs 81/08 è compito del committente:

- 1 verificare l'idoneità tecnico professionale delle ditte che chiama a svolgere un lavoro nei propri spazi
- 2 fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare
- 3 promuovere la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Pertanto la redazione del DUVRI è necessaria. Attenzione, anche se non in forma organica e strutturata come un DVR, è obbligatorio comunque eseguire una valutazione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro (precedente punto 2, meglio se scritta) senza la quale è evidentemente impossibile procedere alla redazione di un DUVRI.

NB

L'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI (in allegato)